

Lavoro ridotto: domande frequenti

Prima di contattare il servizio è raccomandata la lettura di queste FAQ e di quanto messo a disposizione online sul sito www.ti.ch/lavororidotto.

Che cosa è il lavoro ridotto?

È una riduzione temporanea o una sospensione completa dell'attività dell'azienda, la quale mantiene i rapporti contrattuali di lavoro in essere.

A cosa serve il lavoro ridotto?

Serve a far fronte a un calo temporaneo del lavoro (non del fatturato), mantenendo i posti di lavoro.

Chi ha diritto alle indennità per lavoro ridotto?

- I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione;
- i lavoratori che hanno terminato la scuola dell'obbligo ma non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione all'AVS.

Chi non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto?

- I lavoratori durante il termine di disdetta legale o stipulato contrattualmente (ovvero i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disdetto). Non ha alcuna importanza quale delle 2 parti abbia dato la disdetta;
- i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Il datore di lavoro deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro;
- il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- le persone che, in qualità di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo dirigente dell'azienda, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, come pure i loro coniugi o i loro partner registrati occupati nell'azienda. Di norma, sono considerati assicurati che esercitano un influsso considerevole sulle decisioni del datore di lavoro le persone che hanno un diritto di firma individuale o una partecipazione finanziaria importante nell'azienda;
- i lavoratori che non accettano il lavoro ridotto e devono pertanto essere remunerati secondo il contratto di lavoro;
- i lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di durata determinata (su valutazione della cassa, se un contratto di durata determinata può essere disdetto prima del termine concordato, la perdita di lavoro è invece indennizzabile);
- i lavoratori vincolati da un rapporto di tirocinio e quelli a loro parificabili;
- i lavoratori al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo. Né le aziende che forniscono il personale a prestito, né quelle che lo impiegano possono rivendicare l'indennità per lavoro ridotto per questi lavoratori;
- i lavoratori la cui perdita di lavoro è imputabile a un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda;
- i lavoratori che sono stati messi a disposizione da un'altra azienda.

Quali sono i casi che non rientrano nel lavoro ridotto?

Le perdite di lavoro che:

- non sono temporanee (in caso di dubbio il servizio cantonale effettua un'analisi aziendale);
- non consentono di salvaguardare i posti di lavoro;
- sono causate da misure d'organizzazione, da altre usuali e ricorrenti interruzioni dell'attività aziendale oppure da circostanze rientranti nei normali rischi aziendali che i datori di lavoro devono assumersi;
- sono usuali nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure causate da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
- cadono in giorni festivi nonché nei 2 giorni di lavoro che precedono o seguono i giorni festivi che non coincidono con un sabato o una domenica, se in un periodo di conteggio il diritto all'indennità viene fatto valere soltanto per questi giorni;
- sorgono in seguito a vacanze aziendali nonché nei 5 giorni di lavoro che precedono o seguono immediatamente le stesse, se in un periodo di conteggio il diritto all'indennità viene fatto valere solo per questi giorni.

Come si possono richiedere le indennità per lavoro ridotto?

Per le aziende con stabilimenti in Ticino, attraverso il modulo ufficiale di preannuncio scaricabile dal sito www.ti.ch/lavororidotto.

Il datore di lavoro trasmette il preannuncio al servizio cantonale, indicando da quando intende introdurre il lavoro ridotto, generalmente almeno 10 giorni prima del suo inizio. Eccezionalmente, il termine di preannuncio può essere ridotto a 3 giorni se il datore di lavoro fornisce la prova che è costretto/a ad introdurre il lavoro ridotto in seguito a circostanze improvvise ed imprevedibili.

Se il datore di lavoro ha annunciato in ritardo l'introduzione dell'orario ridotto, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dalla scadenza del termine di preannuncio impartito.

Chi paga le indennità per lavoro ridotto?

Le [casce di disoccupazione](#), alle quali ci si può rivolgere per conoscere dettagli sul calcolo e sul pagamento delle indennità in generale.

In quale misura vengono versate le indennità per lavoro ridotto?

Le indennità per lavoro ridotto ammontano, dopo aver dedotto il periodo di attesa, all'80% della perdita di guadagno computabile per le ore di lavoro perse.

Maggiori chiarimenti sono da chiedere alle casce di disoccupazione.

Si esige una perdita minima di ore di lavoro?

Sì. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se, per ogni periodo di conteggio, raggiunge almeno il 10 % del totale delle ore normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda o del settore d'esercizio riconosciuto.

Per quanto tempo vengono versate le indennità di lavoro ridotto?

Le indennità vengono versate, nell'arco di 2 anni, per al massimo 12 periodi di conteggio (di regola mesi civili). Tuttavia una perdita di lavoro mensile superiore all'85 % del tempo di lavoro normale dell'azienda può essere computata soltanto per 4 periodi di conteggio al massimo. Per il calcolo della durata massima delle indennità vengono presi in considerazione anche i periodi di conteggio per i quali è stata versata un'indennità per intemperie (IPI).

Come posso informarmi maggiormente in materia di indennità per lavoro ridotto?

Le risposte a tutte le domande in merito all'indennità per lavoro ridotto si possono trovare nel materiale e nell'opuscolo informativo scaricabili sul sito www.ti.ch/lavororidotto.

Prima di contattare il servizio è raccomandata la lettura di quanto messo a disposizione online. L'opuscolo edito dalla SECO "[Indennità per lavoro ridotto](#)" offre ai datori di lavoro una panoramica di diritti e doveri, indica le procedure da seguire se si è colpiti dal lavoro ridotto o se si rischia di esserlo.

Ritengo che la mia azienda si trovi nella condizione di poter chiedere le indennità per lavoro ridotto. Dove trovo i formulari per annunciarmi?

Il formulario di preannuncio è scaricabile sul sito www.ti.ch/lavororidotto e va inoltrato in 2 esemplari a:

Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona